

NOTIZIARIO N. 6 - 11 FEBBRAIO 2022

EVENTI

16 FEBBRAIO	Formazione in videoconferenza - l'origine della merce fa il suo debutto nei modelli INTRASTAT: nuove istruzioni per la compilazione e tutte le novità 2022.	sviluppo pmi	pag. 3
18 FEBBRAIO	PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY. CICLO DI INCONTRI GRATUITI.	confimiromagna in collaborazione con NEXT DATA	pag. 4
23 FEBBRAIO	DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITÀ IVA 2022.	confimiromagna in collaborazione con APINDUSTRIA CONFIMIVICENZA	pag. 5

AFFARI GENERALI

- ◆ Unione della Bassa Romagna: percorso di adozione del P.U.G. Piano Urbanistico Generale. pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA

-  Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008): rilevanti modifiche apportate dalla legge di conversione 215/2021 del d.l. n. 146/2021. pag. 7
-  Albo Gestori Ambientali: modifiche alle prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all'Albo. pag. 10
- ◆ CONAI: pubblicata la guida al contributo 2022. pag. 27

ENERGIA



- ◆ Capacity Market: nuovo onere energetico per le aziende. pag. 28

FINANZA AGEVOLATA

-  Sace Simest: contributi per partecipazione delle PMI a fiere internazionali. pag. 29

FISCALE

- ◆ “Decreto Sostegni - TER”: contributi e agevolazioni. pag. 31
- ◆ “Decreto Sostegni - TER”: ulteriori novità. pag. 34

SINDACALE E PREVIDENZIALE

-  Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: novità in materia contributiva decorrenti da gennaio 2022. pag. 39
-  Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: ulteriori chiarimenti INPS. pag. 46
-  Assegno unico e universale per i figli a carico: istruzioni INPS. pag. 48
-  Aziende con oltre 50 dipendenti e obbligo di presentare copia del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle “gare pubbliche a valere su risorse del PNRR E DEL PNC”: dall'11/2/2022, fruibile l'applicativo ministeriale già utilizzato da quelle che ne occupano più di 100. pag. 63
- ◆ Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione 2022. pag. 66
- ◆ Lavoro agile: patologie in presenza delle quali la prestazione è svolta normalmente in tale modalità, fino al 28 febbraio 2022. pag. 74
- ◆ Lavoratori in quarantena e cosiddetti fragili: ribadita dall'INPS, per l'anno 2022, l'esclusione del riconoscimento delle indennità economiche. pag. 78

L'origine della merce fa il suo debutto nei modelli INTRASTAT: nuove istruzioni per la compilazione e tutte le novità 2022

Dal 1 gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove disposizioni pubblicate nella **Determinazione prot. 493869/RU** che prevedono cambiamenti in merito alla raccolta delle informazioni statistiche riguardanti le transazioni intra-unionali, oltre ad agevolazioni degli obblighi comunicativi dei contribuenti in materia di elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie. Tra le novità si segnala la **richiesta dell'origine della merce nell'elenco delle vendite** e una nuova sezione relativa alle merci in regime call of stock.

Il webinar prenderà, con un approccio altamente operativo, in esame le modifiche fondamentali introdotte per i nuovi modelli Intrastat 2022.

CONTENUTI

- Identificazione operazioni intracomunitarie
- Soggetti interessati (Elenco VIES)
- Modelli Intrastat e periodicità
- Compilazione e problematiche ricorrenti
- Regole fiscali, adempimenti, prova arrivo merce
- Gestione Rimborsi IVA UE
- Risposta a quesiti delle aziende partecipanti

DESTINATARI

Addetti ufficio export

DOCENTI

- Manuela Righi , Doganalista
- Melissa Alpi, Consulente Tecnico per il Commercio Internazionale

DURATA: 3 ore

DATE DI SVOLGIMENTO

16 Febbraio 2022 (9.00-12.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 140,00+IVA per aziende associate Confimi Romagna
€ 170,00+IVA per aziende non associate Confimi Romagna

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280



sviluppo pmi srl
Via Maestri del Lavoro, 42/f
48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)
tel. 0544 280280 • fax 0544 270210
info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com
Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396
Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.



PROTEZIONE DATI E CYBERSECURITY

Ciclo di incontri gratuiti
WEBINAR

Febbraio 2022
11.00 – 11.45

Protezione dei Dati e Cybersecurity: sicuro di essere sicuro?

11 febbraio

L'implementazione delle misure di sicurezza non può limitarsi alla protezione dei dati personali e aziendali, ma deve essere finalizzata a garantire che tutta la filiera produttiva e la sempre maggiore interconnessione dovuta all'Industria 4.0 siano circondate dalla conoscenza e dalla consapevolezza delle minacce che sempre di più sono diffuse a livello globale.

Lavoro Agile: nuove tipologie di attacco nel lavoro a distanza.

18 febbraio

Delegare la gestione dei dati aziendali a piattaforme cloud e accessibili ovunque è ormai un'esigenza, così come dotare i propri collaboratori di dispositivi mobili in grado di offrire versatilità e funzionalità sempre più evolute. Tecnologie, sistemi e modalità che indubbiamente offrono enormi vantaggi, ma che al tempo stesso sollevano giustificati dubbi e timori legittimi in merito all'efficacia degli strumenti, dei processi e della protezione dei dati.

Sicurezza e resilienza: il problema non è se, ma quando saremo oggetto di un attacco.

25 febbraio

Uno scenario di minacce in costante evoluzione si pone davanti alle aziende di ogni dimensione; per fronteggiarlo occorre aumentare la consapevolezza nel prepararsi, agire e recuperare in caso di interruzioni di servizio dovute a fattori esterni (pandemia, attacco informatico, ecc.). Si tratta di un principio atto a identificare, proteggere, rilevare, rispondere e recuperare rapidamente dati e sistemi dopo qualsiasi evento dannoso che combina sicurezza informatica, continuità operativa e risposta agli incidenti.

Relatore

NICOLA CONTI

Consulente e formatore in ambito data protection & information security
Next Data Srl

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **giovedì 10 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
PEC _____ E-mail _____

Parteciperò al webinar di venerdì:

- ☐ 11 febbraio
☐ 18 febbraio
☐ 24 febbraio

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.
Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito
www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia



DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA 2022

WEBINAR

23 febbraio 2022

14.00 – 17.45

PROGRAMMA

Novità modello Iva 2022, scadenze e modalità
Altre novità Iva e il punto su esterometro ed Intrastat 2022
Criticità credito Iva e versamenti omessi
Detrazione Iva tardiva e dichiarazione integrativa
La compilazione dei quadri per le operazioni interne
La compilazione dei quadri nelle operazioni con l'estero
Plafond, VC e novità dichiarazioni d'intento
Gestione del credito Iva: rimborso e/o compensazione
La comunicazione Li.Pe. corretta e/o da ravvedere

RELATORE FRANCESCO ZUECH

Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **martedì 22 febbraio** a ceccarelli@confimiromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

- ☐ ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva
☐ NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC' IBAN: IT50B 08542 13104 022000084600
Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito

www.confimiromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

UNIONE DELLA BASSA ROMAGNA PERCORSO DI ADOZIONE DEL P.U.G. PIANO URBANISTICO GENERALE
--

L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha presentato al tavolo per l'imprenditoria, ai sindacati e agli ordini professionali le bozze dei documenti in corso di definizione relativi al Pug, il Piano urbanistico generale che sarà assunto entro l'estate 2022.

L'iniziativa si allinea al percorso partecipato «Pug mio», avviato lo scorso autunno e che ha coinvolto tutti i portatori di interesse nello sviluppo delle strategie da adottare per il futuro del territorio.

Sono tre gli assi principali su cui si sta sviluppando il piano: le possibilità di sviluppo per le attività produttive, la definizione di un nuovo modello di mobilità e la valorizzazione delle infrastrutture verdi/blu come elemento di identità del territorio.

Per quanto riguarda lo sviluppo dei poli e delle attività produttive, sono stati individuati dei poli produttivi sovracomunali di espansione, localizzati coerentemente con il reticolo stradale di area vasta e dei poli di tipo consolidato in cui è ammessa la rilocalizzazione di attività esistenti, fermo restando la possibilità, sempre ammessa, di ampliamento per le attività esistenti.

Sul fronte della mobilità, gli indirizzi assunti riguardano il potenziamento del quadrilatero della viabilità primaria, basato principalmente sul completamento e la valorizzazione delle infrastrutture previste (A14 - A14 DIR - E55 - SS16 - SP610), oltre alla riqualificazione dell'asse trasversale San Vitale, coniugando tali interventi con l'incremento della mobilità sostenibile. Sarà inoltre sviluppato il progetto di integrazione delle reti ciclabili esistenti sia in relazione agli spostamenti casa lavoro, sia in relazione agli itinerari ciclo turistici.

Infine, per le cosiddette «infrastrutture verdi/blu», si prevede un incremento delle superfici boscate, con particolare riferimento agli ambiti periurbani e in continuità con le dotazioni a verde urbane. Sarà rafforzata la funzionalità fluviale attraverso l'incremento della componente arborea arbustiva lungo i principali assi, in coerenza con i progetti di mitigazione del rischio idraulico, e saranno indicate nel territorio rurale aree idonee per la naturalità diffusa (boschetti, siepi e filari) che garantiscano connessioni e corridoi per l'incremento dei livelli di biodiversità. È previsto infine un miglioramento paesaggistico dei percorsi e della rete della mobilità lenta, con particolare riferimento alle connessioni lungo la rete fluviale e irrigua.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

**TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (D.LGS. N. 81/2008)
RILEVANTI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 215/2021
DEL D.L. N. 146/2021**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 17 dicembre 2021 n° 215 di conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge. 21 ottobre 2021, n. 146 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (il c.d. Decreto fisco e lavoro), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021, vengono introdotte rilevanti modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008), con l'evidente obiettivo di innalzare il livello delle tutele prevenzionistiche sostanziali.

Nello specifico le novità più rilevanti sono le seguenti:

REVISIONE DELLA PROCEDURA DI SOSPENSIONE DELL'IMPRESA PER LAVORO SOMMERSO O GRAVI VIOLAZIONI DELLE NORME PREVENZIONISTICHE O PROTEZIONISTICHE

La riscrittura dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dalle aziende sanitarie locali "al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori", per il tramite dei propri servizi ispettivi.

A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la "possibilità" di adottare il provvedimento da parte degli "organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", va ora evidenziata l'assenza di ogni forma di discrezionalità da parte degli ispettori.

Una prima condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato **"riscontra che almeno il 10 % (rispetto al 20% della previgente formulazione) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro"**. La nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. Si ricorda che i lavoratori da conteggiare nella base di computo sono tutti coloro che rientrano nell'ampia nozione di lavoratore di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008.

Ulteriore novità è rappresentata dal riferimento "all'accesso ispettivo", quale momento in cui va valutata la sussistenza dei presupposti di adozione del provvedimento, rendendo del tutto ininfluyente l'eventuale regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell'accesso.

IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI ADDESTRAMENTO

Il comma 7 dell'articolo 37 ora stabilisce che, oltre ai dirigenti e ai preposti, **anche i datori di lavoro devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**, in materia di salute e sicurezza: a tal proposito è prevista, entro il 30 giugno 2022, l'emanazione di un Accordo a cura della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, che individuerà durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro.

Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo 37 rafforza l'importanza dell'addestramento, consistente in una prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, **con la previsione espressa dell'obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.**

Sempre all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 è stato poi aggiunto il comma 7-ter che prevede, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché **l'aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative debbano essere svolte interamente con modalità in presenza e debbano essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Infine si segnala un'altra importante novità in merito alla verifica dell'apprendimento, ora sempre obbligatoria.

COMPITI E RESPONSABILITA' DEL PREPOSTO

Viene sancito definitivamente l'obbligo per datore di lavoro e dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall'art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività (art. 18, comma 1, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008).

Al comma 1 del richiamato art.19 vengono inoltre definiti in maniera più puntuale i doveri del preposto:

- **sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;**
- **sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.**

Inoltre si stabilisce che quando il preposto rileva comportamenti non conformi in merito alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, lo stesso preposto è obbligato a intervenire per modificare il comportamento non conforme, provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. Se le disposizioni impartite dal preposto non vengono attuate e persiste l'inosservanza rilevata, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre, al preposto è fatto obbligo di interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate, se rileva deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza.

La rinnovata importante investitura di tutela preventiva e contestuale ulteriormente riconosciuta dalla norma al preposto si muove anche nei riguardi specifici delle attività svolte in regime di appalto o di subappalto, stabilendo che i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori hanno l'obbligo di indicare espressamente e nominativamente al committente il personale dagli stessi individuato per svolgere le funzioni di preposto (art. 26, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008).

ESTENSIONE DELLE COMPETENZE DELL'I.N.L. (ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO)

Vengono rivisti i contenuti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 allo scopo di prevedere che **la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia svolta in modo paritario dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio e dall'Ispettorato nazionale del lavoro mediante le sue sedi territoriali**. A sottolineare la portata dell'intervento operato, vale la pena sottolineare che il precedente disposto normativo assegnava la titolarità principale della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle Aziende sanitarie locali mentre all'I.N.L. spettavano competenze limitate ad alcuni specifici settori di attività.

REPERTORIO DEGLI ORGANISMI PARITETICI

Il nuovo disposto normativo prevede **l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici**, con la definizione di specifici criteri identificativi. Inoltre, il nuovo art. 51, comma 8-bis, D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che gli organismi paritetici devono comunicare annualmente, contestualmente all'Ispettorato del Lavoro e all'INAIL, i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale ed al rilascio di asseverazioni di adozione ed attuazione dei modelli organizzativi e gestionali di cui al D.Lgs. n. 231/2001 secondo quanto specificatamente previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

ALBO GESTORI AMBIENTALI MODIFICHE ALLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Con l'allegata Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha modificato le prescrizioni dei provvedimenti di iscrizione all'Albo per tutte le categorie.

Il provvedimento in questione entra in vigore il 15 marzo 2022 e, ai fini dell'adeguamento alle nuove prescrizioni delle autorizzazioni in corso di validità, emesse e notificate prima di tale data, verrà trasmesso a tutte le imprese interessate.

Dott. Federico Marangoni

0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

*Ministero della Transizione Ecologica***ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI****Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022****Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all' Albo.****IL COMITATO NAZIONALE****DELL' ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI**

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, l'articolo 212;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la propria deliberazione n. 2 dell'11 settembre 2013, come modificata dalla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016 e, in particolare, l'articolo 9-*bis*, il quale prevede che i provvedimenti d'iscrizione, di variazione e di rinnovo dell'iscrizione siano acquisiti elettronicamente dall'impresa mediante l'area riservata del portale dell'Albo;

Vista la propria deliberazione n. 4 del 22 marzo 2017, di modifica delle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione;

Viste le rilevanti disposizioni normative di tutela dell'ambiente nel frattempo introdotte;

Tenuto conto che le suddette norme debbano essere considerate nella realtà operativa dei soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

Ritenuto necessario, alla luce delle premesse fin qui richiamate, aggiornare le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione integrandole con tutte le norme attualmente in vigore;

DELIBERA**Articolo 1**

(Modifiche e integrazioni alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione)

1. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 1 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "A".
2. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4 e 1 senza la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "B".
3. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 5 e 1 compresa la gestione dei codici dell'EER pericolosi sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "C".
4. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 6 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato D".

5. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 8 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "E".
6. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 9 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "F".
7. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 10 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "G".
8. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "H".
9. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 3-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "I".
10. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 4-bis sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "L".
11. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione della categoria 2-ter sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "M".
12. Le prescrizioni riportate nei provvedimenti d'iscrizione dei trasporti ferroviari nella categoria da 1 a 5 sono sostituite da quelle riportate nell'allegato "N".

Articolo 2

(Periodo transitorio)

Ai fini del conseguente adeguamento alle nuove prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi in corso di validità, emessi e notificati prima dell'entrata in vigore di cui all'articolo 3, la presente deliberazione sarà trasmessa a tutte le imprese iscritte.

Articolo 3

(Entrata in vigore)

La presente deliberazione entra in vigore il 15 marzo 2022.

IL SEGRETARIO

Ing. Pierluigi Altomare

**Firmato digitalmente da
Pierluigi Altomare**

CN = Altomare Pierluigi
SerialNumber =
TINIT-LTMPLG70C11F704Q
e-mail = pieralto@libero.it
C = IT

IL PRESIDENTE

Ing. Daniele Gizzi

Firmato digitalmente da:

GIZZI DANIELE

Firmato il 09/02/2022 09:52

Seriale Certificato: 820982

Valido dal 13/10/2021 al 13/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 1

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Ciascun centro di raccolta deve essere gestito in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia;
9. Presso ciascun centro di raccolta deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato ai sensi del DM 8 aprile 2008, come modificato dal decreto 13 maggio 2009, e della deliberazione del Comitato nazionale prot. n.02/CN/ALBO del 20 luglio 2009, come modificata dalla deliberazione prot. n.07/CN/ALBO del 21 novembre 2018. I registri e le attestazioni riguardanti la formazione e l'addestramento degli addetti di cui agli allegati 2a e 2b della delibera del Comitato nazionale 20 luglio 2009 devono essere conservati presso la sede legale o la sede operativa del soggetto iscritto;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 4 E 1 SENZA LA GESTIONE DEI CODICI DELL' EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull' autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
6. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
7. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
8. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 5 E 1 COMPRESA LA GESTIONE DEI CODICI DELL' EER PERICOLOSI

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall' impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 3 lettera a), del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
 Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;

12. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
13. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
14. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 6

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste dall'articolo 15 comma 4, lettera b) del D.M. 3 giugno 2014, n. 120 deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Il trasporto di rifiuti individuati con codici terminanti con le cifre 99 non è consentito in assenza di una specifica descrizione del rifiuto stesso, secondo i criteri di cui alla decisione della Commissione 955/2014/CE;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto e qualora applicabili quelle previste per il trasporto delle merci pericolose;
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura;
8. Devono essere rispettate, ove applicabili, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto internazionale, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 8

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione; delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
2. I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario;
3. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 20 giugno 2011;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 9

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei siti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
3. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4. Le imprese registrate (EMAS) che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 luglio 2005, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 luglio 2005;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 10

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di bonifica dei beni contenenti amianto deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, della Legge 27 marzo 1992 n. 257 e delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica delle attrezzature in dotazione deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. L'impresa è tenuta a produrre alla Sezione competente regolari appendici alla garanzia finanziaria prestata ai sensi dell'art. 17 del D.M. 120/2014 in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
4. Le imprese registrate EMAS, che fruiscono dell'agevolazione prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto 5 febbraio 2004, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n. 120;
5. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal decreto 5 febbraio 2004;
6. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 2-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
4. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo;
5. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
6. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
8. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
 Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
9. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
10. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
11. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 3-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti, nonché delle norme regolamentari relative ai RAEE;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di trasporto di merci pericolose (ADR/RID), i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
4. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
5. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
7. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
 - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.
 Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose;
8. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto;
9. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
10. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle norme regolamentari relative ai RAEE. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014;
11. Nel caso in cui l'impresa effettui l'attività di deposito preliminare alla raccolta per il successivo trasporto ai centri di raccolta RAEE, devono essere rispettate le disposizioni previste all'art.11, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 4-bis

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. È fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. Il trasportatore deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni e qualora il destinatario non ricevesse il rifiuto, lo stesso è tenuto a riportarlo all'insediamento di provenienza, o concordare con il produttore/detentore altro idoneo impianto di destino;
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
7. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DELLA CATEGORIA 2-ter

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
2. L'idoneità tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, attestata dal legale rappresentante secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera c), della delibera n. 2 del 24 aprile 2018 deve, essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i veicoli devono essere sottoposti a pulizie periodiche e comunque, sempre prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
3. È fatto divieto di trasportare rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi che si presentino allo stato fisico polverulento. Il trasporto dei rifiuti ingombranti di cui al codice EER 20.03.07 è limitato ai rifiuti metallici, con esplicita esclusione dei rifiuti metallici provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
4. Il trasportatore, prima di iniziare il trasporto, deve accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni;
5. I recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A – idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B – accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C – mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
6. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere gestiti secondo le modalità adottate per i rifiuti stessi;
7. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

ELENCO DELLE PRESCRIZIONI DEI PROVVEDIMENTI D'ISCRIZIONE DEI TRASPORTI FERROVIARI NELLA CATEGORIA DA 1 A 5

Il presente provvedimento viene acquisito elettronicamente dall'impresa dall'area riservata del portale dell'Albo Gestori Ambientali, ed è consultabile e reso disponibile in formato digitale. (Può essere esibito in alternativa su supporto cartaceo). L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e in particolare delle norme vigenti che garantiscono la tracciabilità dei rifiuti;
 2. Il trasporto dei rifiuti classificati come merci pericolose ai fini del trasporto è soggetto alla vigente disciplina del trasporto delle merci pericolose per ferrovia (RID);
 3. Fatto salvo il rispetto e le condizioni previste dalle specifiche normative di settore, è vietato utilizzare i carri e i recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari;
 4. È fatto obbligo all'impresa ferroviaria di trasporto di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
 5. Nel caso di trasporto intermodale si intendono richiamate tutte le disposizioni previste all' art. 193 bis del D.Lgs 152/2006;
 6. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale;
 7. I rifiuti in colli devono essere trasportati in imballaggi rispondenti ai seguenti requisiti:
 - a) gli imballaggi devono essere costruiti e chiusi in modo da evitare comunque, quando il collo sia pronto per la spedizione, ogni dispersione del suo contenuto che possa avvenire nelle normali condizioni di trasporto a causa di spostamenti dei colli, di vibrazioni, di cambiamenti di temperatura, umidità e pressione, o per qualsiasi altra causa;
 - b) le parti degli imballaggi che sono a contatto con i rifiuti non devono essere alterate da questi per azione chimica, meccanica o per qualsiasi altra causa; dette parti devono essere munite, se del caso, di un rivestimento interno appropriato o devono aver subito un adeguato trattamento. Le parti di tali imballaggi devono essere costituite da materiali non suscettibili di interagire con il loro contenuto, di formare sostanze pericolose o di indebolire comunque le capacità di resistenza chimica e meccanica degli imballaggi stessi;
 - c) quando gli imballaggi contengono rifiuti liquidi essi devono presentare un livello di riempimento sufficiente a garantire che non si verifichi dispersione di liquido, né deformazioni permanenti a seguito di eventuali dilatazioni dei rifiuti suddetti per effetto delle temperature che si possono raggiungere durante il trasporto;
 - d) nel caso di imballaggi combinati, gli imballaggi interni devono essere collocati in quelli esterni in modo da evitare, nelle normali condizioni di trasporto, il loro spostamento reciproco, evitando comunque la loro rottura, perforazione o dispersione del contenuto nell'imballaggio esterno. Gli imballaggi interni fragili, suscettibili di rompersi o perforarsi, quali quelli di vetro, porcellana o gres o di alcune materie plastiche e simili, devono essere sistemati in quelli esterni con interposizione di materiale d'imbottitura le cui caratteristiche devono essere tali che una qualsiasi perdita del contenuto dei suddetti imballaggi interni non alteri in maniera significativa le proprietà protettive del materiale medesimo e/o quelle dell'imballaggio esterno;
 - e) in un imballaggio esterno non possono essere contenuti imballaggi interni che contengano, a loro volta, rifiuti diversi suscettibili ad interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:
 - una combustione e/o un forte sviluppo di calore
 - uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti
 - la formazione di sostanze corrosive
 - la formazione di sostanze chimicamente instabili;
 - f) nel caso in cui in un imballaggio si possano comunque sviluppare aumenti di pressione per lo sviluppo di gas da parte dei rifiuti contenuti, l'imballaggio stesso può essere munito di uno sfiato purché il gas emesso non generi alcun pericolo per la sua tossicità, infiammabilità, volume sviluppato, ecc. Lo sfiato deve evitare perdite di liquido o penetrazione di sostanze estranee durante un trasporto effettuato in normali condizioni;
 - g) prima del riempimento e della consegna al trasporto, ogni imballaggio deve essere controllato e riconosciuto esente da corrosione o da altri danni visibili.
- Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto e di imballaggio delle merci pericolose;
8. Il trasporto ferroviario dei rifiuti pericolosi che non sono individuati come merci pericolose ai sensi della normativa RID deve essere effettuato in unità di carico (carri cisterna, contenitori e casse mobili) rispondenti ai requisiti e alle caratteristiche di cui alle fiches UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 573, 590, 591, 592-2, 592-3, 592-4;
 9. Il trasporto alla rinfusa di rifiuti deve essere effettuato con unità di carico in buono stato di manutenzione e comunque tale che sia impedita la perdita ed il rilascio all'esterno dei rifiuti e/o dei percolati durante le normali condizioni di

trasporto. In particolare, le unità di carico devono:

- essere prive di difetti importanti che interessino gli elementi strutturali
- non avere carrozzerie deteriorate qualunque sia il materiale di costruzione. Non sono considerati deterioramento la normale usura, compresa l'ossidazione, la presenza di tracce di urto e di scalfitture, e/o altri danneggiamenti tali da non inficiare l'uso delle carrozzerie medesime;

10. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del D. Lgs. 152/2006, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso carro di tipologie di rifiuti suscettivi a interagire fra loro provocando una o più delle seguenti situazioni di pericolo:
 1. una combustione e/o un forte sviluppo di calore;
 2. uno sviluppo di sostanze infiammabili, tossiche o asfissianti;
 3. la formazione di sostanze corrosive;
 4. la formazione di sostanze chimicamente instabili.
11. Sui colli che contengono i rifiuti deve essere apposta una etichetta inamovibile indicante, in modo facilmente leggibile, il produttore o il detentore, il codice dell'elenco europeo, lo stato fisico e il quantitativo dei rifiuti, le caratteristiche di pericolosità di cui all' allegato I alla parte quarta del D.Lgs152/2006, il periodo massimo nel quale i rifiuti possono essere contenuti nel collo senza arrecare pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente. Tale etichetta deve essere unita ai documenti di viaggio, anche nel caso di trasporto alla rinfusa;
12. Sulle unità di carico e sui colli nei quali sono contenuti rifiuti classificati pericolosi, di cui all' allegato D alla parte quarta del D.Lgs152/2006 deve essere apposta un'etichetta o un marchio, a fondo giallo di cm 15x15, recante in nero la lettera R, alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Un'etichetta o marchio di almeno cm 25x25 con la lettera R, alta cm 20, larga cm 15, con larghezza del segno di cm 3 deve altresì essere apposto sulle fiancate dell'unità di carico. Se le dimensioni del collo lo richiedono, le etichette possono avere dimensioni ridotte, a condizione di rimanere ben visibili. Resta salvo l'obbligo di apporre le etichette ed i pannelli previsti dalla vigente normativa sul trasporto di merci pericolose;
13. Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato;
14. Le imprese registrate EMAS e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del Dlgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenute a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120;
15. Entro e non oltre 90 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'impresa iscritta deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999;
16. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La mancata osservanza delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti e disposizioni amministrative applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, di ambiente e di trasporto ferroviario, che si intendono qui espressamente richiamate, può condizionare la validità e l'efficacia dell'iscrizione e costituisce infrazione sanzionabile ai sensi degli artt. 19, comma 1, lettera a), e 20, comma 1, lettera d), del D.M. 120/2014.

CONAI
PUBBLICATA LA GUIDA AL CONTRIBUTO 2022

Il CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha reso disponibile la nuova Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale CONAI 2022, contenente gli adempimenti, le procedure, gli schemi esemplificativi e la relativa modulistica.

L'edizione 2022 della Guida è caratterizzata da una nuova veste grafica, in linea con altre pubblicazioni editoriali del Consorzio, ed è consultabile sul sito internet CONAI in versione digitale a pagine sfogliabili per una fruizione più agevole.

Sono state inserite tutte le informazioni relative alle variazioni del Contributo Ambientale intervenute rispetto al 2021 nonché le semplificazioni procedurali relative alla sua applicazione, dichiarazione o esenzione.

E' infine consultabile un utile "scadenziario degli adempimenti" suddiviso per mesi.

Per approfondire l'argomento:

<https://www.conai.org/>

https://www.conai.org/?dln_download_category=guida-al-contributo

Dott. Federico Marangoni



0544/280214 (diretto)



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225 (diretto)



342/1104258



melandri@confimiromagna.it

**CAPACITY MARKET
NUOVO ONERE ENERGETICO PER LE AZIENDE**

A partire dal 1 gennaio 2022 la spesa energetica dell'industria dovrà confrontarsi anche in Italia con l'impatto della nuova tariffa di dispacciamento a copertura degli oneri di capacità denominato "Capacity Market": i maggiori costi sostenuti da Terna per garantirsi l'approvvigionamento di capacità saranno applicati ai distributori locali e da questi ribaltati ai venditori di energia e quindi ai consumatori finali.

Il meccanismo in questione è regolamentato dalle delibere dell'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) ARG/elt 98/11 e 566/2021/R/eel e prevede una serie di misure volte a remunerare l'attività dei produttori che garantiscono la capacità di generazione dell'energia (prodotta sia da fonti fossili sia da fonti rinnovabili), e quindi la sicurezza del sistema assicurando la distribuzione dell'energia elettrica in quantità adeguata, e garantendo in ogni condizione la copertura delle punte di carico in ogni area della rete e, nel medio/lungo termine, consentire di ridurre i costi dell'energia e del dispacciamento.

Il corrispettivo "Capacity Market" è articolato in due componenti unitarie orarie, la prima da applicarsi nelle ore di picco del sistema elettrico e la seconda da applicarsi nelle restanti ore. In particolare, l'effetto economico sarà particolarmente rilevante per le prime (definite annualmente da Terna e differenti dalle ore di picco definite da ARERA per l'applicazione dei corrispettivi per la materia energia contrattualizzati con il fornitore). L'importo del corrispettivo in tali fasce orarie di picco (concentrate prevalentemente nei mesi di gennaio, febbraio e luglio ed in misura residuale negli altri mesi) è infatti pari a ben 39,799 €/MWh, mentre il corrispettivo per tutte le ore rimanenti è invece pari a 1,296 €/MWh.

La spesa correlata dipende molto dal profilo di carico di ciascuna singola utenza in funzione dell'assorbimento effettivamente realizzato nelle ore di picco e non ma, anche nelle migliori condizioni, è comunque ipotizzabile un aumento medio della spesa energetica non inferiore a 4-5 €/MWh.

Per ridurre al minimo l'impatto di questo nuovo onere è necessario pertanto iniziare fin da ora a studiare nuove strategie di consumo ove possibile: la modulazione dei carichi di lavoro per diminuirne l'assorbimento durante le ore di picco è sicuramente la soluzione migliore per limitare al minimo l'aumento della spesa energetica dell'azienda, senza compromettere la produzione.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214 (diretto)

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225 (diretto)

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it

SACE SIMEST CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE DELLE PMI A FIERE INTERNAZIONALI

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'agevolazione le **micro, piccole e medie imprese** (PMI).

SPESE AMMISSIBILI

- a) **Spese digitali connesse** alla partecipazione alla fiera-mostra:
- **fee di iscrizione** alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l'elaborazione del contenuto virtuale (webinar, eventi live streaming, stand virtuali, presentazione dell'azienda, cataloghi virtuali)
 - spese per **integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM**
 - spese di **web design** (es. pagine dedicate all'evento) e integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già esistenti
 - spese per **consulenze in tema digitale** (Digital Manager, SMM, Digital Marketing Manager)
 - spese per **digital marketing** (banner sul sito della fiera-mostra, newsletter, social network, ecc.)
 - servizi di **traduzione e interpretariato** online

Altre spese che dovranno rappresentare non più del 70% delle spese ammissibili:

- a) **Spese per area espositiva**
- **affitto area espositiva**, compresi costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori allestimento dell'area espositiva (pedana, muri perimetrali, ripostiglio, ecc.)
 - **arredamento dell'area espositiva** (desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, ecc.)
 - **supporto audio/video** (monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere)
 - **servizio elettricità** (allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari eventualmente presenti)
 - **utenze varie**
 - servizio di **pulizia** dello stand
 - **costi di assicurazione**
 - **compensi riconosciuti al personale incaricato** dall'impresa, sia esterno che interno, per il periodo riferito all'esecuzione della fiera-mostra (compresi viaggi, soggiorni e trasferte per il raggiungimento del luogo della fiera-mostra) come da documentazione comprovante la spesa
 - servizi di **traduzione e interpretariato** offline
- b) **Spese logistiche**
- trasporto a destinazione di materiale, prodotti esposti e campionario
 - movimentazione dei macchinari/prodotti



c) Spese promozionali

- partecipazione/organizzazione di **business meeting, workshop, B2B, B2C**
- spese di **pubblicità, cartellonistica e grafica** per i mezzi di stampa (pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera-mostra, stampa specializzata, omaggistica)
- realizzazione **banner** (poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro espositivo)
- spese di **certificazione prodotto**

d) Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera-mostra

- **Consulenze esterne** (designer/architetti, innovazione prodotti, servizi foto-video)
- Nel caso in cui l'evento internazionale riguardi tematiche ecologiche o digitali, il vincolo del 30% minimo di cui sopra non si applica

Cumulabilità

Sono escluse le spese oggetto di qualsiasi altra agevolazione pubblica ("doppio finanziamento").

AGEVOLAZIONE

Si tratta di un finanziamento a tasso d'interesse agevolato (attualmente 0,0555%) unitamente a un contributo a fondo perduto fino al 25% del finanziamento concesso - senza richiesta di garanzie - a fronte della partecipazione delle Pmi a un singolo evento di carattere internazionale, anche virtuale (fiera, mostra, missione imprenditoriale e missione di sistema, per promuovere l'attività d'impresa sui mercati esteri o in Italia).

L'importo massimo del finanziamento è pari a 150.000 euro e non può comunque superare il 15% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati.

Almeno il 30% del finanziamento deve essere destinato a spese digitali connesse all'evento, a meno che l'evento stesso non sia a tema digital o ecologico.

Durata del finanziamento: 4 anni, di cui 1 di pre-ammortamento.

DATA DI PRESENTAZIONE

Termine per la presentazione delle domande: prorogato al **31 maggio 2022**.

INFO	Dott.ssa Benedetta Ceccarelli	Dott. Mauro Basurto
	 0544/280216	 0544/280212
	 338/6644525	 335/372511
	 ceccarelli@confimioromagna.it	 basurto@confimioromagna.it

**“DECRETO SOSTEGNI-TER”
CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI**

Il DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, ha introdotto nuove agevolazioni a favore dei soggetti maggiormente colpiti dall'emergenza COVID-19.

In particolare, oltre al riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'art.2 a favore delle imprese esercenti specifiche attività di commercio al dettaglio che presentano una riduzione del fatturato 2021 rispetto a quello 2019 (*vedi circolare pubblicata su Confimi Romagna News n. 5/2022*), agli artt. 1, 3 e 9 il legislatore ha disposto il rifinanziamento / stanziamento di nuovi fondi per la concessione di aiuti:

- alle attività economiche chiuse al 27.1.2022 e alle attività d'impresa / lavoro autonomo vietate o sospese fino al 31.1.2022;
- ai parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici;
- alle attività di ristorazione / catering / bar e gestione di piscine;
- alle attività di commercio del settore tessile / moda;
- alle società / associazioni sportive.

ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE / VIETATE O SOSPESSE (SALE DA BALLO, DISCOTECHE)**Attività chiuse al 27.1.2022**

È rifinanziato per il 2022 in misura pari a € 20 milioni lo specifico fondo per il sostegno delle attività economiche istituito dal c.d. “Decreto Sostegni-bis”, destinato al riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle **attività che al 27.1.2022** (data di entrata in vigore del Decreto in esame) risultavano **chiuse** in conseguenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia:

- **sale da ballo;**
- **discoteche;**
- **locali assimilati.**

Ai fini dell'attuazione della nuova disposizione risulta applicabile il Decreto MISE 9.9.2021, in quanto compatibile, contenente l'attuazione delle previsioni di cui al Decreto Sostegni-bis.

Attività vietate / sospese fino al 31.1.2022

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo con domicilio / sede legale / sede operativa in Italia, le cui **attività sono vietate / sospese dal 25.12.2021 al 31.1.2022** ai sensi dell'art. 6, comma 2, DL n. 221/2021, ossia **sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, è stata prevista la **sospensione dei seguenti versamenti in scadenza nel mese di gennaio 2022** (17.1.2022, in quanto il 16.1 cadeva di domenica):

- **ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente / assimilati** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale **operate** in qualità di sostituti d'imposta nel **mese di dicembre 2021**;
- **liquidazione IVA di dicembre 2021.**

I versamenti sospesi possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16.9.2022.**

ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO ATTIVITÀ COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

Attività di ristorazione / gestione piscine

È previsto per il 2022 lo stanziamento di € 40 milioni per “interventi” a favore delle imprese esercenti, in via prevalente, le seguenti attività.

96.09.05	Organizzazione di feste e cerimonie
56.10.11	Ristorazione con somministrazione
56.10.12	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.10.20	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
56.10.30	Gelaterie e pasticcerie
56.10.41	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
56.10.42	Ristorazione ambulante
56.10.50	Ristorazione su treni e navi
56.21.00	Catering per eventi, banqueting
56.30.00	Bar e altri esercizi simili senza cucina
93.11.20	Gestione di piscine

Per usufruire dell'agevolazione il soggetto interessato deve aver subito **nel 2021 una riduzione dei ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR **non inferiore al 40% rispetto ai ricavi 2019**.

Per le **imprese costituite nel corso del 2020**, ai fini della verifica della riduzione, va fatto riferimento all'**ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi** dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.

Credito d'imposta rimanenze settore tessile

Il credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, DL n. 34/2020, c.d. “bonus tessile e moda”, riconosciuto al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza COVID-19, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, a favore dei soggetti esercenti attività manifatturiera nei settori tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, è **esteso per il 2021**, anche **alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio** nei predetti settori, come di seguito individuate.

L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di € 250 milioni per il 2022.

47.51.10	Commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento, arredamento e biancheria per la casa
47.51.20	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
47.71.10	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
47.71.40	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
47.71.50	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature e accessori
47.72.20	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio

CONTRIBUTI SOCIETÀ/ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Contributo spese sanificazione

È incrementata di € 20 milioni per il 2022 la dotazione del fondo di cui al c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il riconoscimento del **contributo a fondo perduto** a ristoro delle **spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi COVID-19** sostenute da:

- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel relativo Registro nazionale.

Il contributo è ora riconosciuto anche a ristoro di **ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari** emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle competenti Autorità governative per il periodo dello stato di emergenza.

Il beneficio **non spetta** alle società sportive professionistiche con un valore della produzione IRAP 2020 **superiore a € 100 milioni**.

Contributo gestione impianti sportivi

Le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui alla Legge n. 205/2017 (Finanziaria 2018):

- sono incrementate di € 20 milioni per il 2022;
- possono essere destinate parzialmente all’erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore di associazioni / società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni a causa dell’emergenza COVID-19, con particolare riguardo alle **associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**.

Una quota delle risorse (fino al 30% dell’ammontare complessivo) è destinata alle associazioni / società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

A tal fine i soggetti interessati devono **presentare una specifica domanda** secondo le modalità e i termini individuati in un prossimo Decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport.

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

**“DECRETO SOSTEGNI-TER”
ULTERIORI NOVITÀ**

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, il legislatore è nuovamente intervenuto sugli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020 **vietando le cessioni successive alla prima dei crediti derivanti dall'esercizio dell'opzione:**

- **per lo sconto in fattura / cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi edilizi / di riqualificazione energetica di cui al comma 2 del citato art. 121 (sia con detrazione “ordinaria” che con detrazione del 110%);
- **per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta** derivante dalle seguenti agevolazioni:
 - “**bonus negozi e botteghe**” di cui all'art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”;
 - “**bonus canoni di locazione**” immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, DL n. 34/2020;
 - “**bonus adeguamento ambienti di lavoro**” di cui all'art. 120, DL n. 34/2020;
 - “**bonus sanificazione e acquisto dispositivi di protezione**” di cui all'art. 125, DL n. 34/2020.

NUOVE LIMITAZIONI ALLE CESSIONI DEI CREDITI SUCCESSIVE ALLE PRIME

Detrazioni per interventi edilizi e di riqualificazione energetica

Con l'art. 28, DL n. 4/2022, c.d. “Decreto Sostegni-ter”, è stato modificato l'art. 121, DL n. 34/2020, **limitando la cessione del credito derivante dell'esercizio delle opzioni in esame**, come di seguito riportato.

ANTE DL n. 4/2022	POST DL n. 4/2022
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:	
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti , compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;	a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti , compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione ;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti , compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.	b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti , compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione .

Da quanto sopra risulta pertanto che nel caso in cui il soggetto al quale spetta la detrazione per gli interventi eseguiti sceglie di optare per:

- lo “**sconto in fattura**”, nel qual caso il **fornitore** al quale è riconosciuto il credito, **può utilizzare direttamente in compensazione** nel mod. F24 tale credito **ovvero procedere con la cessione** dello stesso.

Se il fornitore (che ha riconosciuto lo sconto in fattura) non utilizza il credito maturato, ma lo cede, il **cessionario del credito** può soltanto utilizzare il credito ricevuto in compensazione mediante il mod. F24, **senza possibilità di cederlo a sua volta**;

- la “**cessione del credito**”, nel qual caso il **cessionario** può soltanto utilizzare il credito in compensazione mediante il mod. F24 e **non può procedere con alcuna ulteriore cessione del credito ricevuto**.

Cessione crediti “agevolazioni COVID 19”

Con riferimento ai crediti riconosciuti a seguito dell'emergenza COVID-19, ed in particolare al **credito derivante dal c.d. “bonus canoni di locazione”**, il comma 1 del citato art. 122 dispone che:

“i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al ... comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari”.

Ora, l'art. 28 del “Decreto Sostegni-ter” in esame integra il citato art. 122 specificando che la **cessione “ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente ... gli istituti di credito e altri intermediari finanziari” è ammessa “senza facoltà di successiva cessione”**. Anche con riferimento a tali crediti, pertanto, il **cessionario del credito ceduto** può soltanto utilizzare lo stesso in compensazione nel mod. F24 e **non può procedere ad alcuna ulteriore cessione del credito ricevuto**.

Decorrenza effetti delle nuove limitazioni

È previsto un **periodo transitorio**, entro il quale i crediti che – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere **ulteriormente ceduti un'altra sola volta ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a condizione che, prima 17 febbraio 2022 (data modificata dopo l'originaria indicazione del 7 febbraio), sia stata trasmessa la comunicazione all'Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Come anticipato, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, l'Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 37381 del 4 febbraio 2022 ha prorogato dal 7 febbraio al **17 febbraio 2022** il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative alle detrazioni fiscali per gli interventi agevolabili effettuati negli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, **la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022)**.

A decorrere **dal 17.2.2022 sono nulli** i contratti di cessione di crediti conclusi in violazione delle nuove disposizioni / limitazioni sopra illustrate. A tal fine è verosimile che l'Agenzia provvederà ad aggiornare la piattaforma utilizzabile per le cessioni in esame per adeguarla alle nuove limitazioni.

Inoltre con il Provvedimento n. 35873 del 3 febbraio 2022 è stato previsto che la **comunicazione di opzione** delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruiti delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, **potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo**.

Con lo stesso provvedimento sono stati approvati il modello e le istruzioni adeguati per poter gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue non fruita, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici. Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a partire dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 al 24 febbraio 2022, così come già era stato preannunciato con comunicato stampa del 28 gennaio 2022.

ALTRI CONTRIBUTI / AGEVOLAZIONI

Bonus canoni locazioni imprese turistiche

Per le **imprese del settore turistico** è previsto il riconoscimento del “bonus canoni locazione” di cui all’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” con riferimento ai canoni versati relativamente ai mesi di **gennaio, febbraio e marzo 2022**.

Il bonus spetta in presenza di una **riduzione del fatturato / corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019**.

Tale novità è **subordinata all’autorizzazione UE**.

I soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni / limiti previsti dalla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”, con le modalità / termini di presentazione individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Estensione bonus terme

È previsto che, “*in considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica*”, i buoni per l’acquisto di servizi termali, c.d. “bonus terme”, non fruiti all’8.1.2022 sono **utilizzabili entro il 31.3.2022**.

Bonus sponsorizzazioni sportive

È riconosciuto anche per gli **investimenti pubblicitari effettuati nel periodo 1.1 - 31.3.2022** il credito d’imposta introdotto dal c.d. “Decreto Agosto” a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano **investimenti in campagne pubblicitarie**, incluse sponsorizzazioni, **nei confronti di:**

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dalla società / associazione sportiva).

Il beneficio, pari al 50% degli investimenti effettuati, è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91.

L’investimento in campagne pubblicitarie:

- deve essere di **importo complessivo non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni;
- è riconosciuto:
 - a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri

sistemi di pagamento tracciati;

- nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 20 milioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento dello Sport.

Si ricorda che il corrispettivo sostenuto per le predette spese dal soggetto erogante costituisce per lo stesso **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

Credito d'imposta investimenti in beni "Industria 4.0"

Relativamente agli investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, è stabilito che per la quota superiore a € 10 milioni degli **investimenti inclusi nel PNRR**, diretti alla realizzazione di **obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **5% del costo fino al limite massimo** di costi complessivamente ammissibili **pari a € 50 milioni**.

Credito d'imposta imprese "energivore"

È riconosciuto un **contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 i cui **costi per kWh della componente elettrica**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021, al netto di imposte e sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** rispetto allo stesso periodo 2019, valutato anche tenendo conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alla Linee guida CE;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta:

- è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel mod. F24;
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e ai fini della determinazione della quota delle "altre spese" deducibile ex art. 109, TUIR;
- è **cumulabile con altre agevolazioni** aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo.

Aiuti di Stato concessi da Regioni/Province autonome

A seguito della proroga al 30.6.2022 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ad opera della Comunicazione 18.11.2021 della Commissione UE e dell'incremento dei massimali di aiuto

concedibili, sono stati aggiornati i massimali degli aiuti concessi da Regioni, Province autonome, altri Enti territoriali e CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o altre misure quali garanzie e prestiti.

In particolare:

- è incrementato a € 2,3 milioni (in precedenza 1,8 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.1 *"Aiuti di importo limitato"*;
- è incrementato a € 345.000 (in precedenza € 270.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
- è incrementato a € 290.000 (in precedenza € 225.000) il limite massimo degli aiuti concessi per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Infine è incremento a € 12 milioni (in precedenza € 10 milioni) il limite massimo dell'aiuto concedibile ad ogni impresa adottato ai sensi della Sezione 3.12 *"Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"*.

I predetti nuovi limiti sono applicabili, come specificato dall'INPS nel Messaggio 26.1.2022, n. 403, anche alle seguenti agevolazioni previste dalla Legge 178/2020 (Finanziaria 2021):

- esonero contributivo per l'occupazione giovanile / femminile;
- c.d. "Decontribuzione sud".

A cura Studio Consulenti Associati - Ravenna

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO: NOVITÀ IN MATERIA CONTRIBUTIVA DECORRENTI DA GENNAIO 2022

La legge 30/12/2021 n. 234 (di seguito anche “legge di Bilancio 2022”, entrata in vigore l’1 gennaio scorso), all’art. 1, commi da 191 a 220, ha riformato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro contenuta nel d.lgs. n. 148/2015 ^[*] (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022).

L’impianto della riforma - efficace per i periodi di riduzione/sospensione dell’attività lavorativa **iniziati nel 2022** - si fonda su un principio di protezione sociale universale, c.d. “universalismo differenziato”, volto ad assicurare una più adeguata protezione a tutti i lavoratori, cui concorrono tutti i datori di lavoro.

Di conseguenza l’INPS:

- con la circolare 1/2/2022 n. 18, ha diramato le linee di indirizzo e i primi chiarimenti che, a fare tempo dall’1 gennaio 2022, interessano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022);
- con il messaggio 9/2/2022 n. 637, **relativamente alle disposizioni che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva**, ha fornito le seguenti indicazioni di carattere generale.

1. CONTRATTO DI APPRENDISTATO E LAVORATORI A DOMICILIO

A decorrere dall’1 gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui ai Titoli I e II del d.lgs. n. 148/2015 tutti i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore, con contratto di apprendistato professionalizzante e con contratto di apprendistato di alta specializzazione e ricerca (cfr., rispettivamente, gli artt. 43, 44 e 45 del d.lgs. n. 81/2015), nonché i lavoratori a domicilio (cfr. l’art. 2128 C.C. e l’art. 1 della legge n. 877/1973, così come modificato dall’art. 2 della legge n. 858/1980).

In particolare, per gli apprendisti, l’art. 2 del d.lgs. n. 148/2015 - come novellato dalle disposizioni della legge di Bilancio 2022 - non limita più l’accesso alle integrazioni salariali straordinarie alla sola causale di intervento per crisi aziendale; inoltre, non è più prevista l’ulteriore limitazione per cui, se l’azienda rientra nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie

^[*] Ossia (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015):

- la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Titolo I del d.lgs. n. 148/2015);
- i trattamenti erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, dai Fondi di solidarietà bilaterali “alternativi” (settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro), dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dal Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano (Titolo II del d.lgs. n. 148/2015).

che di quelle straordinarie, gli apprendisti professionalizzanti possono essere destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.

Il novellato art. 2 del d.lgs. n. 148/2015, infatti, dispone al comma 1 che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

In considerazione di quanto sopra, **a decorrere dalla medesima data, 1 gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’INPS alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** previsti dal Titolo I e/o dal Titolo II del d.lgs. n. 148/2015, **di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio.**

L’obbligo contributivo in argomento **sussiste**, a decorrere dall’1 gennaio 2022, **per i lavoratori in forza alla medesima data**, di entrata in vigore della novella normativa.

Viceversa, non risultano novellate le disposizioni concernenti i dirigenti. Gli stessi, in particolare, restano esclusi dal campo di applicazione delle integrazioni salariali del Titolo I (cfr. l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015). In relazione ai Fondi di solidarietà di cui al Titolo II, il personale dirigente può essere destinatario delle prestazioni e dei connessi obblighi contributivi unicamente se espressamente previsto dai decreti interministeriali istitutivi dei Fondi medesimi (cfr. l’art. 26, comma 7, del d.lgs. n. 148/2015).

2. INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE (CIGO)

La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi, che rimangono regolamentati dagli articoli 10 ^[**] e 13 ^[***] del d.lgs.

[] Art. 10 del d.lgs. n. 148/2015**

Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
 - b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 - c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
 - d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 - f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 - g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 - h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 - i) imprese addette all’armamento ferroviario;
 - l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 - m) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
 - n) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

n. 148/2015, fatto salvo quanto precisato al precedente paragrafo 1 in ordine all'ampliamento della platea dei lavoratori tutelati.

In relazione al contributo addizionale, si rinvia a quanto illustrato al successivo paragrafo 5.

3. INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE (CIGS)

La legge di Bilancio 2022 ha modificato l'art. 20 del d.lgs. n. 148/2015 introducendo il comma 3-bis il quale prevede che: *“Per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione ai datori di lavoro non coperti dai fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 e che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, per le causali di cui all'articolo 21, comma 1”*.

Pertanto, oltre ai datori di lavoro del settore industriale che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, **rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie (CIGS) anche i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).**

Rimangono destinatarie delle integrazioni salariali per le causali di cui all'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015, a prescindere dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 2, del d.l. n. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2014 (cfr. l'art. 20, comma 3-ter, del d.lgs. n. 148/2015).

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

[*] Art. 13 del d.lgs. n. 148/2015**

Contribuzione

1. A carico delle imprese di cui all'articolo 10 è stabilito un contributo ordinario, nella misura di:
- a) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
 - b) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
 - c) 4,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile;
 - d) 3,30 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato lapidei;
 - e) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
 - f) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell'industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
- (...)

3.1 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

La legge di Bilancio 2022 ha confermato l'aliquota contributiva già prevista dall'art. 23 del d.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo **0,90%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,60% a carico dei datori di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore.

3.2 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ORDINARIA PER L'ANNO 2022

L'art. 1, comma 220, della legge n. 234/2021 dispone che l'aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS (0,90%), per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per le imprese di cui all'art. 1, comma 219, lettera c) (i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, N.d.R.). Ne consegue che, per l'anno 2022, la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie per i datori di lavoro interessati è pari allo 0,27% dell'imponibile contributivo (0,90 - 0,63).

4. FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)

L'art. 1, comma 207, lettera a) della legge n. 234/2021 ha novellato l'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015 inserendo il comma 2-bis che dispone: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, che non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40”.*

Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2022, rientrano nell'ambito di applicazione del FIS, a prescindere dal requisito dimensionale, i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale né delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi o territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Si segnala, per completezza, che in applicazione del dettato di cui al citato art. 29, comma 2-bis, del d.lgs. n. 148/2015, dall'1 gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina del FIS e sono tenuti ad assolvere i relativi obblighi di natura contributiva, a prescindere dal requisito dimensionale, le imprese del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e i partiti e movimenti politici richiamati, nello specifico, al precedente paragrafo 3.

4.1 MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA

L'art. 1, comma 207, della legge n. 234/2021 ha reformulato, alla lettera e), le disposizioni del comma 8 dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, concernenti la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nello specifico, a decorrere dall'1 gennaio 2022, è previsto che il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo **0,50%** per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, mentre, per i datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, la predetta aliquota ordinaria di finanziamento è fissata nella misura dello **0,80%**.

Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

4.2 ALIQUOTA CONTRIBUTIVA ORDINARIA PER L'ANNO 2022

L'art. 1, comma 219, della legge n. 234/2021 dispone, per l'anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale.

Nel dettaglio, per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, per il solo anno 2022, è articolata come segue:

- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente fino a cinque dipendenti è pari allo **0,15%** dell'imponibile contributivo (0,50 - 0,35);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti è pari allo **0,55%** dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,25);
- per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di quindici dipendenti è pari allo **0,69%** dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,11);
- per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici che, nel semestre precedente, occupano mediamente più di cinquanta dipendenti è pari allo **0,24%** dell'imponibile contributivo (0,80 - 0,56).

5. CONTRIBUTO ADDIZIONALE

5.1 CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER LA CIGO E LA CIGS

Sia per la CIGO che per la CIGS è confermata la contribuzione addizionale nella misura già prevista dall'art. 5 del d.lgs. n. 148/2015 ^[****].

Peraltro, per effetto dell'art. 1, comma 195, lettera b), della legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all'art. 5 citato, viene introdotta, a decorrere dall'1 gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale, al ricorrere degli specifici presupposti previsti dalla nuova disciplina.

[**] Art. 5 del d.lgs. n. 148/2015**

Contribuzione addizionale

1. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

- a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

5.2 CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER IL FIS

La misura della contribuzione addizionale connessa all'utilizzo delle prestazioni del FIS – analogamente a quanto sopra detto per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale – non viene modificata dal nuovo impianto introdotto dalla legge n. 234/2021. La stessa, infatti, rimane confermata, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 148/2015, nella misura del 4% delle retribuzioni perse.

Si evidenzia, tuttavia, che il comma 8-bis – introdotto, nel sopra richiamato art. 29, dall'art. 1, comma 207, lettera f), della legge di Bilancio 2022 – prescrive che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, la predetta aliquota del contributo addizionale venga ridotta in misura pari al 40% *“a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale [...] per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento”*.

Pertanto, a fare data dall'1 gennaio 2025 il contributo addizionale per i suddetti datori di lavoro sarà pari al 2,4% della retribuzione persa (ossia il 4% ridotto del 40%).

6. FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI DI CUI AGLI ARTICOLI 26, 27 E 40 DEL D.LGS. N. 148/2015

L'art. 26 del d.lgs. n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021, prevede, a decorrere dall'1 gennaio 2022, la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i datori di lavoro che non sono destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (cfr. l'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015), al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo. L'istituzione di detti Fondi di solidarietà bilaterali è obbligatoria per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Analogamente – per effetto delle modifiche apportate agli artt. 27 e 40 del d.lgs. n. 148/2015 dalla legge di Bilancio 2022 – a decorrere dall'1 gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali “alternativi” (settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, N.d.R.) e dei Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Di conseguenza i Fondi di solidarietà di cui agli artt. 26, 27 e 40, già costituiti alla data dell'1 gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dall'1 gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, **nel periodo che precede il menzionato adeguamento** dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, **i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dall'1 gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo**

ordinario al medesimo Fondo; al contempo gli stessi sono destinatari delle prestazioni erogate dal Fondo di integrazione salariale.

7. LAVORATORI DELLA PESCA

L'art. 1, comma 217, della legge di Bilancio 2022 ha esteso - a decorrere dall'1 gennaio 2022 - i trattamenti di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA) ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Tali trattamenti possono essere riconosciuti solo per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio dell'attività di pesca.

In mancanza di espressa disposizione, la contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale in argomento è quella dovuta per gli operai agricoli a tempo indeterminato.

8. ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'ELABORAZIONE DEI FLUSSI UNIMENS

In considerazione del nuovo assetto delle disposizioni che disciplinano le integrazioni salariali, come sopra sinteticamente esposte, l'INPS provvederà a fornire con successiva circolare le istruzioni per il corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi.

Pertanto, per i periodi di paga a decorrere dall'1 gennaio 2022 i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle disposizioni amministrative in uso al 31 dicembre 2021.

Le differenze contributive afferenti ai suddetti periodi di paga saranno oggetto di specifiche istruzioni.

**AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO
ULTERIORI CHIARIMENTI INPS**

Sul riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsto dalla legge 30/12/2021 n. 234 e dal d.l. 17/1/2022 n. 21 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 4 del 2022), l'INPS:

- a) con la circolare 1/2/2022 n. 18 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 5/2022), ha illustrato le novità introdotte e indicato i termini per la trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale;
- b) con il messaggio 8/2/2022 n. 606, **per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati dall'1 gennaio al 7 febbraio 2022:**
 - b.1) facendo seguito a quanto indicato nel paragrafo 8 della menzionata circolare n. 18/2022, ha comunicato che **le domande relative ai corrispondenti trattamenti di integrazione salariale potranno essere utilmente inviate entro il 23 febbraio 2022;**
 - b.2) relativamente agli aspetti connessi alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di informazione e consultazione sindacale dettate dall'**art. 14 del d.lgs. n. 148/2015** ^[*], richiamate le istruzioni operative fornite con il messaggio n. 3777/2019 ^[**], ha confermato che non è necessario dare prova delle comunicazioni di cui allo stesso articolo, nei casi in cui le Organizzazioni sindacali, come individuate dalla norma, attestino che la procedura ivi prevista sia stata correttamente espletata. Tale dichiarazione dovrà essere allegata dai datori di lavoro, in sede di trasmissione delle domande di accesso ai trattamenti richiesti. In assenza, le Strutture territoriali dell'Istituto avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall'art. 11 del d.m. n. 95442/2016.

[*] Art. 14 del d.lgs. n. 148/2015**Informazione e consultazione sindacale**

1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.

2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica, della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa.

3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.

4. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta dell'impresa o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.

5. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

6. All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui al presente articolo.

[] Messaggio INPS 18/10/2019 n. 3777**

“(…) Parimenti, non è necessario dare prova dell'avvenuta notifica delle comunicazioni in tutti quei casi in cui le organizzazioni sindacali che non hanno sottoscritto il verbale attestino sotto la loro responsabilità, con dichiarazione resa per iscritto, di essere state destinatarie della comunicazione ex art. 14 del d.lgs. 148/2015, e, quindi, di essere state preventivamente informate dall'azienda di quanto previsto dall'art. 14 medesimo. Anche in questo caso può dirsi pienamente raggiunta la finalità sottesa al comma 1 della norma in parola, poiché le organizzazioni sindacali stesse, a tutela delle quali il disposto legislativo impone la comunicazione preventiva a cura dell'azienda, danno formalmente atto dell'avvenuto adempimento, rendendo irrilevante verificare la modalità con la quale l'adempimento stesso è stato assolto. (...)”.

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
ISTRUZIONI INPS**

A decorrere dall'1 marzo 2022, il d.lgs. 29/12/2021 n. 230 ^[1] istituisce l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su domanda e su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 4 del 2022).

L'assegno spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente la misura.

Di conseguenza l'INPS, dopo aver fornito "prime indicazioni" con il con il messaggio 31/12/2012 n. 4748 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022), con la circolare 9/2/2022 n. 9, ha diramato i seguenti chiarimenti.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'assegno è erogato dall'INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per **figli a carico**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021, si intendono **quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.**

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 230/2021 si chiarisce che **il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all'affidamento ai sensi della legge n. 184/1983).**

Per i **figli maggiorenni fino a 21 anni**, il diritto all'assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all'art. 2, comma 1, lettera b), punti da 1 a 4 del d.lgs. n. 230/2021, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1), lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione:

- alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
- a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005);

- a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
- a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento (d.m. n. 270/2004).

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del d.lgs. 81/2015, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25/5/2017, adottate nell'ambito dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

In **caso di disabilità del figlio a carico**, non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato art. 2.

REQUISITI PER L'APPLICAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

Il richiedente l'assegno unico e universale, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente essere in possesso di requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, così come specificato all'art. 3 del d.lgs. n. 230/2021 e come di seguito descritti.

Art. 3, comma 1, lettera a): cittadinanza e soggiorno

All'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. in commento è stabilito che il richiedente debba *"essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"*.

Ai fini della corretta individuazione dei requisiti soggettivi di cui al citato art. 3, comma 1, tenuto conto di quanto previsto della direttiva 2011/98/UE (attuata con il d.lgs. n. 40/2014), dal d.lgs. n. 286/1998, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (di seguito T.U.), nonché di tutte le ulteriori disposizioni di seguito citate, sono inclusi tra i soggetti potenziali beneficiari della misura:

- gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del d.lgs. n. 251/2007, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
- i titolari di Carta blu, "lavoratori altamente qualificati" (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il d.lgs. n. 108/2012);

- i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l'Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
- i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all'art. 26 del T.U., per i quali l'inclusione tra i potenziali beneficiari dell'assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai “*familiari*” di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del d.lgs. n. 30/2007). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli artt. 29 e 30 del T.U.).

Art. 3, comma 1, lettera b): pagamento imposte sui redditi in Italia

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 230/2021, il richiedente deve essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia. Al riguardo, si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), secondo cui “*soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato*”. Al riguardo, si precisa che la locuzione “*pagamento dell'imposta sul reddito in Italia*” deve essere intesa con riferimento a un'imposta dovuta al lordo degli oneri deducibili (ai sensi dell'art. 10 del TUIR) e delle detrazioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo TUIR ed è verificata anche nei casi di esclusione o esenzione dal pagamento dell'imposta previsti dall'ordinamento.

Art. 3, comma 1, lettere c) e d): residenza e domicilio

Tra i requisiti soggettivi da verificarsi in capo al soggetto richiedente per la prestazione sono ricomprese la residenza e il domicilio al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.

La valutazione in merito alla eventuale applicabilità alla nuova misura di accordi bilaterali e multilaterali stipulati dall'Italia in tema di sicurezza sociale, nonché delle regole dettate dal regolamento (CE) n. 883/2004 sono attualmente oggetto di un approfondimento specifico e, pertanto, la disciplina del nuovo assegno unico e universale al momento trova applicazione limitatamente ai richiedenti residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ISEE.

Con riferimento all'art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 230/2021, la norma stabilisce l'alternatività tra il requisito della residenza di durata almeno biennale anche non continuativa e il contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Al riguardo, tale requisito sussiste e dà diritto all'assegno per l'intero anno qualora il contratto di lavoro a tempo determinato sia in essere al momento della presentazione della domanda e abbia una durata di almeno sei mesi nell'anno di riferimento della domanda medesima.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO

L'importo mensile della prestazione è determinato sulla base di quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 e dei valori riportati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto in corrispondenza della soglia di ISEE. Ai fini dell'individuazione dell'ISEE da prendere a riferimento, si precisa che va considerato l'ISEE del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare (ad esempio, genitori separati e/o divorziati). Infatti, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 230/2021, la domanda è presentata da un genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale e non è previsto anche il requisito della convivenza con il figlio per la presentazione della domanda stessa.

In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, dal richiedente, sulla base dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. Al riguardo, ai fini della determinazione dell'importo della prestazione spettante, il comma 9 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 stabilisce che in assenza di ISEE spettano gli importi corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8 del medesimo art. 4.

Nel dettaglio, per ciascun figlio minorenni è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 230/2021).

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Tale importo si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021).

Le maggiorazioni previste dall'art. 4

Al fine di verificare l'importo spettante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021, occorre valutare la presenza delle situazioni particolari di seguito elencate, con possibilità anche di cumulare più maggiorazioni.

a) Figli successivi al secondo

Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, secondo gli importi indicati nella tabella 1, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 230/2021).

b) Figli con disabilità

- Per ciascun figlio minorenni con disabilità come definita ai fini ISEE, gli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 del citato art. 4, sono incrementati di una somma pari a 105 euro

mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media (cfr. l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021).

- Per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio), è prevista una maggiorazione dell'importo individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 4 in commento pari a 80 euro mensili (cfr. l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 230/2021).
- Per ciascun figlio con disabilità (di grado almeno medio) a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno dell'importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 6, del D.lgs n. 230/2021).

c) Maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni

Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio (cfr. l'art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 230/2021).

d) Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (cfr. l'art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 230/2021).

Rilevano ai fini della maggiorazione in discorso i redditi da lavoro dipendente o assimilati nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 2, 50, comma 1, lettere a), c-bis), g) e l), 53, commi 1 e 2, lett. c), e 55 del TUIR, che devono essere posseduti al momento della domanda.

In particolare, con riferimento ai redditi da lavoro autonomo di cui al citato art. 53, comma 2, del TUIR si precisa che rilevano altresì:

- i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali;
- le indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai viceprocuratori onorari.

e) Altre maggiorazioni

Il comma 10 dell'art. 4 del d.lgs. n. 230/2021 prevede il riconoscimento di una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con 4 o più figli di importo pari a 100 euro mensili per nucleo. Infine, il comma 11 del medesimo art. prevede una clausola di indicizzazione in base alla quale gli importi dell'assegno, come individuati nella tabella 1 allegata al decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

Esempio: Nucleo con tre figli minorenni, ISEE fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro. Si avrà l'importo di 175,00 euro per ciascun figlio, a cui si aggiungono la maggiorazione di 85,00 euro per il terzo figlio e l'importo di 30,00 euro per ciascun figlio previsto per i genitori lavoratori, per un totale mensile spettante (sulla base dell'art. 4) di euro

700,00. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a euro 40.000, l'importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165,00.

Esempio: Nucleo con tre figli di cui 2 minorenni e uno maggiorenne che frequenta un corso di laurea, ISEE pari a 20.000 euro. Si avrà l'importo di 150,00 euro per ciascun figlio minorenne e 73,00 euro per il maggiorenne. Nell'ipotesi di disabilità grave del figlio minorenne si aggiunge l'importo di 95 euro. In considerazione della numerosità del nucleo, si aggiungono ulteriori 71 euro. Il totale mensile spettante (sulla base dell'art. 4) sarà pari a 539 euro.

**MAGGIORAZIONE COMPENSATIVA PER I NUCLEI FAMILIARI CON ISEE NON SUPERIORE A
25.000 EURO**

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l'art. 5 del d.lgs. n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell'importo dell'assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) valore dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
- b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall'INPS, sommando l'ammontare mensile della "componente familiare" corrispondente, in linea teorica, all'assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell'art. 2 del d.l. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988, e l'ammontare mensile della "componente fiscale", teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell'art. 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l'ammontare mensile dell'assegno unico e universale determinato ai sensi dell'art. 4 del decreto.

Il calcolo della "componente familiare" viene precisato all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l'altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell'assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall'ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l'assegno il parametro dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l'operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto.

Il comma 5 dell'art. in commento descrive il calcolo della cosiddetta "componente fiscale", che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui.

Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al d.lgs. n. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall'ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l'eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta rilevabile dall'ISEE.

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell'anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale fino ad azzerarsi a partire dall'1 marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

a) per un importo pari a 2/3 nell'anno 2023;

b) per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell'art. 4) = 350,00 euro
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro
Componente fiscale mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 5) = $527 + 179 = 706/12 = 58,8$ euro
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) - 350 = - 32,87
La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta

* In assenza di ISEE del secondo genitore, la componente fiscale di tale genitore sarà considerata pari a zero.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni
Assegno (ai sensi dell'art. 4) = 200,00 euro mensili
ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 25.000 euro
Componente familiare mensile (ai sensi dell'art. 5, comma 4 - tabella A) = 164,08 euro
Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 15.000 euro
Reddito complessivo ISEE 2° genitore (foglio componente ISEE) = 10.000 euro
Componente fiscale (ai sensi dell'art. 5, comma 5 - tabella C) = $(803,07 + 458,8)/12 = 105,15$ euro mensile
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (164,08 + 105,15) - 225,00 = 44,23

In questo caso spetta una maggiorazione transitoria mensile, in aggiunta all'assegno base, pari a 44,23 euro. L'importo mensile complessivamente spettante è pari a **244,23** euro.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, DECORRENZA DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere **dall'1 gennaio** di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo ed è inoltrata attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Salvo quanto previsto per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza, la domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall'affidatario ovvero da un tutore nell'interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all'art. 345 e seguenti del Codice Civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell'art. 404 e seguenti del Codice Civile).

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

- **Variazioni del nucleo**

La domanda per i figli a carico è presentata dal genitore una volta sola per tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con possibilità di aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d'anno e fermo restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata per gli eventi sopravvenuti.

- **Erogazione del beneficio**

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021, l'assegno è corrisposto dall'INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell'altro genitore.

I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all'INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l'imputazione del pagamento previste nella domanda (cfr. il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021 – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, N.d.R.).

Per es., nel caso di genitori coniugati potrà essere selezionato il pagamento del 100% a uno solo di essi. Analogamente, anche nel caso di genitori separati o divorziati che siano comunque d'accordo tra loro sul pagamento in misura intera, può essere scelto il pagamento interamente al richiedente ovvero optare per il pagamento ripartito al 50%.

Nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l'ipotesi dell'affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Nel caso di affidamento esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario. In ipotesi di affidamento condiviso, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%. In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

Infine, può verificarsi l'ipotesi in cui nonostante l'affidamento condiviso del minore il giudice con proprio provvedimento stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente. In tal caso, si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, fermo restando la possibilità dell'altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo, optando per il pagamento ripartito al 50%.

- **Domanda da parte di figli maggiorenni**

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno unico e universale in sostituzione dei loro genitori ovvero direttamente in ipotesi di figli orfani di entrambi i genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante eventualmente maggiorata se disabili.

Al riguardo, si precisa che i figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all'assegno unico e universale nel rispetto del limite di età e delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 230/2021, a eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali, alla stregua di quanto disposto dalla lettera c) del medesimo art. per i figli con disabilità, non sono previsti limiti di età per il riconoscimento dell'assegno.

La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente. Resta fermo che, al di fuori del caso degli orfani di entrambi i genitori che possono presentare la domanda per sé stessi, per poter presentare la domanda i figli maggiorenni devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, possono presentare domanda qualora facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi.

Al riguardo, per i figli maggiorenni non conviventi, si ricorda che il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e che si applica per i figli maggiorenni non conviventi

quanto disposto dall'art. 2, comma 5, lettera b), del d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori i figli maggiorenni esclusivamente quando di età inferiore a 26 anni, a carico ai fini IRPEF dei genitori stessi, non coniugati e senza figli.

- **Decorrenza della prestazione**

Per quanto attiene alla decorrenza della prestazione, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa. In tutti i casi, l'INPS provvede al riconoscimento dell'assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

Modalità di riscossione

L'assegno viene erogato dall'INPS attraverso le seguenti modalità:

- a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice *International Bank Account Number* (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell'area SEPA (*Single Euro Payments Area*). Gli strumenti di riscossione dell'assegno sono i seguenti:
 - conto corrente bancario;
 - conto corrente postale;
 - carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
 - libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
- a) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
- b) accredito sulla carta di cui all'art. 5 del d.l. n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l'accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel quale caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

Sul piano sostanziale, possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

- liquidazione dell'assegno nella misura del 100% dell'importo al genitore richiedente: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
- liquidazione dell'assegno nella misura del 50% dell'importo al genitore richiedente e il restante 50% all'altro genitore: gli strumenti di riscossione devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
- liquidazione dell'assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda: lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
- liquidazione dell'assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto, che presenta la domanda in sostituzione dei genitori (cfr. l'art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 230/2021): lo strumento di riscossione deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne. Si

ricorda che, in questo caso, la misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN in capo all'avente diritto al pagamento è effettuata dall'INPS attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia. In caso di accredito dell'assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell'area SEPA il richiedente alleggerà alla domanda il modello di identificazione finanziaria previsto dall'Unione Europea (*Financial Identification SEPA*) [2], debitamente compilato, sottoscritto e validato dall'emittente lo strumento di riscossione. Sul sito INPS, alla sezione "Utenti" > "Banche e Intermediari finanziari" > "Per orientarsi", è disponibile l'elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati direttamente o indirettamente con l'INPS, per i quali la verifica della titolarità dell'IBAN sarà svolta automaticamente attraverso il predetto servizio telematico, e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad alleggere il modello di *Financial Identification* all'atto della domanda dell'assegno unico.

Il pagamento dell'assegno unico e universale in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

Nel rispetto dei termini di decorrenza del diritto alla prestazione, l'assegno unico e universale è di norma corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Il pagamento dell'assegno unico e universale è effettuato dalla Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di cassa per conto dell'INPS.

ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo

L'assegno viene attribuito sulla base dell'ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti dall'art. 4, commi da 1 a 8, del d.lgs. n. 230/2021.

In presenza di figli minorenni si terrà conto dell'indicatore, calcolato ai sensi dell'art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia "componente attratta" o "componente aggiuntiva" differisce dall'ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pp. 47 e 38, N.d.R.).

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all'ISEE di cui agli artt. da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all'art. 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).

Calcolo della rata mensile di assegno spettante

L'importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all'ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell'anno precedente.

Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell'ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all'ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

Per le domande che saranno presentate **entro il 30 giugno**, l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell'ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, salvo l'effettuazione del conguaglio sulla base dell'ISEE presentato entro il 30 giugno.

Per le **domande presentate dall'1 luglio**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 230/2021, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell'ISEE presente al momento della domanda. L'eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell'ISEE.

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l'ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l'importo minimo spettante, l'ISEE vale da quando è presentato.

ISEE recante omissioni/difformità

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell'ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell'anno, l'utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell'importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell'attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l'INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest'ultima sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale.

COMPATIBILITÀ DELL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO RISPETTO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI

L'assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza di cui al d.l. n. 4/2019, l'assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest'ultimo.

Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni di dettaglio relative all'integrazione dell'assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.

MISURE ABROGATE E PROROGA DELL'ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI E DELLA MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE

In conseguenza dell'introduzione dall'assegno unico e universale, gli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.

A decorrere dall'1 gennaio 2022:

- l'abrogazione del premio alla nascita o per l'adozione/affidamento del minore (comma 353 dell'art. 1 della legge n. 232/2016). Le domande di premio alla nascita in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell'art. 1 della legge n. 232/2016);
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021 (art. 1, comma 362, della legge n. 178/2020);
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (d.l. n. 79/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2021), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge n. 448/1998); l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

A decorrere dall'1 marzo 2022:

- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/1988 e dall'art. 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con D.P.R. n. 797/1055;

- **per effetto delle modifiche introdotte all'art. 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022.** Dall'1 marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. il successivo paragrafo).

ADEMPIMENTI IN QUALITÀ DI SOSTITUTO DI IMPOSTA

L'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 230/2021 ha apportato modifiche all'art. 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali dall'1 marzo 2022:

- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l'ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell'art. 12.

Pertanto, a decorrere dall'1 marzo 2022, l'INPS in qualità di sostituto di imposta:

- provvederà a revocare d'ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l'ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell'archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all'estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l'assegno unico e universale eventualmente percepito.

In considerazione delle condizioni previste dal novellato art. 12 del TUIR, si ritiene utile precisare che **i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.**

Si rammenta, infine, quanto segue:

- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.

ISTRUZIONI CONTABILI E MONITORAGGIO DELLA SPESA

Come previsto dall'art. 8 del d.lgs. n. 230/2021, **l'assegno unico e universale non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

La prestazione comporta per il 2022 una spesa complessiva stimata pari a 15.122,50 milioni di euro (art. 13 del d.lgs. n. 230/2021).

omissis

[¹] Disponibile al link <https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-12-30&atto.codiceRedazionale=21G00252&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=0b2c70fa-c96a-4551-84f4-58d163c3c5d9&tabID=0.7948129459695552&title=lbl.dettaglioAtto>.

[²] Modulo MV70, reperibile sul sito dell'INPS alla sezione "Prestazioni e servizi" > "Moduli" (<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/moduli>).

AZIENDE CON OLTRE 50 DIPENDENTI E OBBLIGO DI PRESENTARE COPIA DEL RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE NELLE “GARE PUBBLICHE A VALERE SU RISORSE DEL PNRR E DEL PNC”: DALL’11/2/2022, FRUIBILE L’APPLICATIVO MINISTERIALE GIÀ UTILIZZATO DA QUELLE CHE NE OCCUPANO PIÙ DI 100

L’art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 ^[*] - nel testo modificato dalla legge 5/11/2021 n. 162 (recante “*Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo*”) e vigente dal 3 dicembre 2021 - prevede che il **“Rapporto sulla situazione del personale” deve essere obbligatoriamente trasmesso, ogni due anni ^[**], dalle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti** (e non più, quindi, come avvenuto fino al 30 giugno 2020, da quelle che ne occupano oltre cento - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 47/2021 e n. 32/2020).

L’art. 47 del d.l. 31/5/2021 n. 77 ^[***] - recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito nella legge 29/7/2021 n. 108 - ha stabilito inoltre che **i soggetti tenuti alla redazione del rapporto biennale devono produrre copia, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.**

Il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di conseguenza, con un comunicato pubblicato il 10 febbraio 2022 sul proprio portale istituzionale, informa che «Nelle more dell’emanazione del Decreto ministeriale (di cui al nuovo comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. 198/2006, N.d.R.) e **in attuazione alla previsione contenuta all’articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021**, finalizzata all’applicazione di principi di pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel PNRR e nel PNC, l’applicativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (fruibile attraverso la piattaforma Servizi Lavoro) - già utilizzato per la redazione del **Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile** (ai sensi del d.lgs. n. 198/2006) – sarà disponibile dall’11 febbraio 2022 **anche alle aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti.**

Tali aziende, infatti, in attuazione del citato articolo 47 del Decreto-legge n. 77/2021 sono tenute a produrre, a pena di esclusione, copia del rapporto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta in **gare pubbliche a valere su risorse del PNRR e del PNC.**

Pertanto, **dall’11 febbraio 2022**, nelle more che sia adottato il nuovo Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle modalità di presentazione del rapporto biennale (ai sensi del nuovo articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006), anche le aziende che occupano oltre 50 dipendenti potranno accedere all’applicativo reso disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, mediante le proprie credenziali SPID.

Per tali aziende, in precedenza non tenute all’elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile **al 31 dicembre 2019.**

Successivamente all'emanazione del già citato Decreto ministeriale saranno pubblicate le **linee guida** per la compilazione del modulo aggiornato con le novità introdotte all'articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006.»

[*] **Art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 (testo vigente dal 3 dicembre 2021)**

Rapporto sulla situazione del personale

1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre **cinquanta** dipendenti sono tenute a redigere un rapporto ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalità previste dal presente articolo.

2. Il rapporto di cui al comma 1 è redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parità, che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:

a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonché l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità, anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresì essere raggruppati per aree omogenee;

b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;

c) le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giurisdizionale ai sensi del presente decreto.

3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresì le modalità di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. **Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi**, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attività, verifica la veridicità dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

[**] Salvo eventuali proroghe, il termine entro cui trasmettere il prossimo rapporto scade il **30 aprile 2022**.

[***] **Art. 47, commi 1 e 2, del d.l. n. 77/2021**

Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC

1. Per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti.

2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CONTRIBUZIONE 2022

Con l'acclusa circolare 8/2/2022 n. 22, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti, per l'anno 2022, dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

Direzione Centrale Entrate

Roma, 08/02/2022

Circolare n. 22

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

E, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Vice Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

OGGETTO: **Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l'anno 2022**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2022.*

INDICE

1. Premessa
2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito
3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

4. *Massimale imponibile di reddito annuo*
5. *Contribuzione a saldo*
6. *Imprese con collaboratori*
7. *Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo*
8. *Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni*
9. *Termini e modalità di versamento*

1. Premessa

L'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2022, sono pari alla misura del 24%, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché alla misura del 22,80% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2022, le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 63 del 17 marzo 1998 e n. 33 del 15 febbraio 1999. Inoltre, in merito all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998, nonché nel messaggio n. 20028 del 5 dicembre 2012.

L'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'aumento dell'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, che ha introdotto per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali un indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell'attività commerciale, senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

In particolare, ai sensi del citato articolo 1, comma 380, della legge n. 178/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, gli iscritti alla Gestione degli esercenti l'attività commerciale sono tenuti al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,48% di cui:

- la quota pari allo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 207/1996, che garantisce il pagamento degli indennizzi per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- la quota pari allo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per

gli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

2. Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +1,9%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2020-dicembre 2020 e il periodo gennaio 2021-dicembre 2021.

Conseguentemente, per l'anno 2022, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 16.243,00.

Tale valore è stato ottenuto, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2022 (€ 49,91) e aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto, le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	24%	24,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	22,80%	23,28%

La riduzione contributiva al 22,80 % (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)	€ 3.788,81 (3.781,37 IVS + 7,44 maternità)

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul "minimale" rapportato al mese risulta pari a:

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 325,48 (324,86 IVS + 0,62 maternità)	€ 331,98 (331,36 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 309,24 (308,62 IVS + 0,62 maternità)	€ 315,73 (315,11 IVS + 0,62 maternità)

Si precisa che il minimale di reddito e il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito a ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

3. Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (cfr. le circolari n. 102 del 12 gennaio 2003, n. 29 del 17 febbraio 2021 e n. 84 del 10 giugno 2021) prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di € 16.243,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 48.279,00.

Per i redditi superiori a € 48.279,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni	fino a € 48.279,00	24%	24,48%
	superiore a € 48.279,00	25%	25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a € 48.279,00	22,80%	23,28%
	superiore a € 48.279,00	23,80%	24,28%

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente paragrafo 2 deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 (cfr. il seguente paragrafo 5).

4. Massimale imponibile di reddito annuo

L'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2022 pari a € 48.279,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

Per l'anno 2022, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari ad € 80.465,00 (€ 48.279,00 più € 32.186,00).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Si evidenzia, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2022, a € 105.014,00: tale massimale non è frazionabile in ragione

mensile.

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 19.633,46 (48.279,00*24%+32.186,00*25%)	€ 20.019,70 (48.279,00*24,48% +32.186,00*25,48)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 18.667,88 (48.279,00*22,80%+32.186,00*23,80%)	€ 19.054,11 (48.279,00*23,28% +32.186,00 *24,28%)

Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva		
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 25.770,71 (48.279,00*24%+56.735,00*25%)	€ 26.274,78 (48.279,00*24,48% +56.735,00*25,48%)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 24.510,54 (48.279,00*22,80%+56.735,00*23,80%)	€ 25.014,61 (48.279,00*23,28% +56.735,00*24,28%)

5. Contribuzione a saldo

Ai sensi del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a. è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b. è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2022, ai redditi 2022, da denunciare al fisco nel 2023).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

A tale proposito si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, come precisato ogni anno dall'Istituto (cfr., da ultimo, la circolare n. 88 del 21 giugno 2021), i contributi ai quali si applicano le scadenze ai fini IRPEF possono essere versati con un differimento sino a 30 giorni, applicando sempre la sola maggiorazione di una quota pari allo 0,40% dell'importo dovuto, a titolo di interessi corrispettivi.

Si ribadisce, confermando l'orientamento sinora seguito dall'Istituto e avallato dal Coordinamento Generale Legale, che la suddetta maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente.

Per quanto attiene all'imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d'impresa, contenute nelle circolari n. 102/2003, n. 29/2021 e n. 84/2021.

6. Imprese con collaboratori

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati con le seguenti modalità:

a) imprese familiari legalmente costituite:

sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. l'art. 230-bis c.c.; l'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);

b) aziende non costituite in imprese familiari:

il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. l'art. 1, comma 5, della legge n. 233/1990).

7. Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito (cfr. la circolare n. 12 del 22 gennaio 2004); di conseguenza, gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari ad € 0,62 mensili.

8. Regime contributivo agevolato ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni

L'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha modificato alcuni requisiti per l'accesso al regime fiscale agevolato. Non è stata peraltro apportata alcuna altra modifica al regime previdenziale agevolato che risulta vigente anche per il 2022, con la medesima portata già illustrata con le precedenti circolari n. 29 del 10 febbraio 2015, n. 35 del 19 febbraio 2016, n. 22 del 31 gennaio 2017, n. 27 del 12 febbraio 2018, n. 25 del 13 febbraio 2019 e n. 28 del 17 febbraio 2020, alle quali si rinvia per i contenuti di dettaglio.

Si rammenta la natura facoltativa dell'accesso, che avviene a fronte di apposita domanda presentata dall'interessato, che attesti di essere in possesso dei requisiti di legge.

Il regime in parola, che consiste nella riduzione contributiva del 35%, si applicherà nel 2022 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per l'anno 2022, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che hanno invece intrapreso nel 2021 una nuova attività d'impresa per la quale intendono beneficiare nel 2022 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2022.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione, in modo da consentire all'Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

9. Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio 2022, 22 agosto 2022, 16 novembre 2022 e 16 febbraio 2023, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo acconto 2022 e secondo acconto 2022.

Si ricorda che l'Istituto già dall'anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel "Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti", "Dati del mod. F24".

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai messaggi n. 5769 del 2 aprile 2012 e n. 11762 del 22 luglio 2013.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

LAVORO AGILE
PATOLOGIE IN PRESENZA DELLE QUALI LA PRESTAZIONE È SVOLTA NORMALMENTE IN TALE
MODALITÀ, FINO AL 28 FEBBRAIO 2022

In applicazione dell'art. 17, comma 2, del d.l. 24/12/2021 n. 221 - recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", vigente dal 25 dicembre scorso (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022, pag. 95) -, l'accluso decreto interministeriale 3/2/2022 ha individuato «le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile ^[*], anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto» (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 45/2021).

[*] Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).



Il Ministro della salute
di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
il Ministro per la pubblica amministrazione

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*»;

VISTO l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: «*In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022*»;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente «*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*»;

VISTO il decreto del Ministero della Salute 12 marzo 2021 concernente «*Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 72 del 24 marzo 2021;

VISTO l'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in

possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021;

VISTA, la Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021;

VISTO, l'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo articolo 17, comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO il comma 2 del citato articolo 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

RITENUTO necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

RITENUTO necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

TENUTO CONTO della attuale disponibilità di vaccini anti Covid-19;

ACQUISITO il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

VISTA la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

Decreta

Articolo 1

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

a) indipendentemente dallo stato vaccinale

a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:

- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
- attesa di trapianto d'organo;
- terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);
- immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);
- dialisi e insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/μl o sulla base di giudizio clinico.

a.2) pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

- età >60 anni;
- condizioni di cui all'Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della salute



SPERANZA
ROBERTO
03.02.2022
18:33:49 UTC

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali



Firmato digitalmente da ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI

Il Ministro per la pubblica amministrazione



Firmato digitalmente da
BRUNETTA RENATO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

**LAVORATORI IN QUARANTENA E COSIDDETTI FRAGILI
RIBADITA DALL'INPS, PER L'ANNO 2022, L'ESCLUSIONE DEL RICONOSCIMENTO DELLE
INDENNITA' ECONOMICHE**

L'INPS:

- con il messaggio 18/11/2021 n. 4027 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 42/2021), ha comunicato che **il riconoscimento delle tutele** di cui ai commi 1 (tutela **per i lavoratori in quarantena**) e 2 (tutela **per i lavoratori c.d. fragili**) dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020 - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020 -, **è stato previsto dal legislatore fino al 31 dicembre 2021** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2022 e n. 47, n. 38 e n. 37 del 2021), a seguito delle modifiche apportate al citato comma 1 dell'art. 26 e all'art. 1, comma 481, della legge n. 178/2020, rispettivamente, dall'art. 8, comma 1, lettera a), del d.l. n. 21/10/2021 n. 146 - convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2021 n. 215 - e dall'art. 2-ter, comma 1, lettera a), del d.l. 6/8/2021 n. 111 - convertito, con modificazioni, dalla legge 24/9/2021 n. 133;
- con il messaggio 11/2/2022 n. 679, per l'anno 2022, ha:
 - a) precisato che il legislatore ha previsto, al comma 1 dell'art. 17 del d.l. 24/12/2021 n. 221, la proroga unicamente delle disposizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 26 del d.l. n. 18/2020, riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di lavoro per i soggetti c.d. fragili, e ha disposto, al comma 2 del medesimo art. 17, che *“con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione [...] sono individuate le patologie [...] in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile”* (di cui si tratta in altra parte di questo notiziario), aspetti giuslavoristici e contrattuali che non rientrano tra le competenze dell'Istituto;
 - b) comunicato quanto segue: **«non è possibile il riconoscimento delle indennità economiche per gli eventi riferiti alla quarantena e alla tutela dei lavoratori c.d. fragili** di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020.
Per gli eventi a cavallo degli anni 2021 e 2022, il riconoscimento delle tutele in argomento, nei confronti delle medesime categorie di lavoratori di cui sopra, potrà essere assicurato nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 5 del citato articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, per le sole giornate del 2021;
 - c) diramato queste indicazioni operative: «Sotto il profilo gestionale, a fronte di quanto riportato nel paragrafo precedente e al fine di consentire comunque l'individuazione dei certificati afferenti alle tutele da COVID-19 in oggetto eventualmente prodotti dai lavoratori assicurati di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, per i quali non è possibile riconoscere le tutele in commento per l'anno 2022, è necessario che gli Uffici medico legali delle Strutture

Inps territorialmente competenti proseguano con la consueta trattazione dei suddetti certificati di malattia, apponendo le relative codifiche o valutazioni e che gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie procedano all'acquisizione dei certificati cartacei.

Per gli eventi in parola riferiti alle categorie di lavoratori per le quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di malattia, le procedure di gestione sono state aggiornate secondo le disposizioni illustrate.»